

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 22 ottobre 2008

*Prezzo € 1,20
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 7.

Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche.

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 7.

Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8), definisce i criteri e le modalità di esercizio delle fattorie didattiche.

2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le visite aziendali organizzate dalle imprese agricole a favore della clientela nell'ambito della propria attività imprenditoriale.

Art. 2
(Attività di fattoria didattica)

1. Le imprese agricole e agrituristiche singole o associate che svolgono attività di fattoria didattica ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 13/2005 sono aperte a bambini, ragazzi e adulti, anche organizzati in gruppi e associazioni di qualsiasi natura, alle scuole di ogni ordine e grado, alle università e ad altri operatori agricoli.

2. Le fattorie didattiche realizzano il proprio piano di attività didattiche e ricreative sulle tematiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. 13/2005, attraverso le seguenti modalità:

- a) divulgazione delle conoscenze;
- b) sperimentazione;
- c) partecipazione alle attività aziendali;
- d) esplorazione;
- e) approfondimenti.

3. Le fattorie didattiche, con riferimento al comma 2, in particolare possono svolgere le seguenti attività:

- a) divulgare gli antichi mestieri legati ai cicli produttivi dell'azienda;
- b) sensibilizzare l'attenzione verso la nuova agricoltura sostenibile per la tutela dell'ambiente e del paesaggio;

c) far conoscere pratiche agricole ed effettuare attività correlate con processi e tecnologie sostenibili;

d) organizzare laboratori di riconoscimento delle piante officinali ed erbe aromatiche;

e) far visitare le coltivazioni, gli allevamenti e le attrezzature dell'azienda;

f) far visitare luoghi di interesse naturalistico per l'osservazione florofaunistica e geologica;

g) somministrare, esclusivamente ai visitatori, cibi e bevande costituiti prevalentemente da prodotti biologici, tipici e tradizionali, propri e/o provenienti da aziende agricole regionali;

h) organizzare, esclusivamente ai visitatori, la degustazione di cibi e bevande costituiti prevalentemente da prodotti biologici, tipici e tradizionali, propri e/o provenienti da aziende agricole regionali;

i) educare i visitatori ad una sana alimentazione e ad un consumo consapevole;

l) dare ospitalità in alloggi o spazi aperti.

4. Le fattorie didattiche possono elaborare progetti di educazione alla sostenibilità delle attività aziendali e di formazione, da sviluppare e realizzare congiuntamente con i centri di educazione ambientale della rete regionale INFEA, rivolti ai visitatori e agli imprenditori agricoli.

Art. 3
(Tipologia delle fattorie didattiche)

1. Sono fattorie didattiche con pernottamento quelle che offrono ricettività ed ospitalità anche nell'arco di più giornate.

2. Sono fattorie didattiche senza pernottamento quelle che prevedono esclusivamente l'ospitalità nell'arco di una unica giornata o visite di poche ore.

Art. 4
(Requisiti delle fattorie didattiche)

1. Le fattorie didattiche devono disporre di:

a) una superficie aziendale per il parcheggio dei mezzi di trasporto;

b) ambienti accoglienti e spazi attrezzati sufficienti per svolgere le azioni educative nonché locali o strutture coperte per lo svolgimento delle attività e per il consumo dei pasti anche in caso di maltempo;

c) aree attrezzate dove gli ospiti possono consumare la merenda e/o giocare in libertà e sicurezza;

d) servizi igienici, di cui almeno uno per i disabili, e lavabi con acqua potabile adeguati al numero degli ospiti;

e) un'adeguata segnalazione in cui è riportato il simbolo regionale delle fattorie didattiche definito ai sensi dell'articolo 12.

2. Gli ambienti e i locali devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati.

3. Le strutture, gli alloggi e i locali sono realizzati e adeguati nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità agli spazi aperti al pubblico. Tale conformità può essere assicurata anche con opere provvisoriale.

4. Per le fattorie didattiche con pernottamento le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E - requisiti minimi obbli-

gatori per la classificazione degli ostelli per la gioventù e dei kinderheimer - e dalla Tabella O - dimensioni minime dei locali degli esercizi ricettivi extra-alberghieri e all'aria aperta, esclusivamente per la parte che riguarda gli ostelli per la gioventù e kinderheimer, allegata alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18.

5. Le fattorie didattiche ai fini della ricettività ed ospitalità possono utilizzare gli edifici o parti di essi e le strutture ubicate sul fondo e non più necessarie alla conduzione dell'impresa agricola.

Art. 5

(Ulteriori requisiti delle fattorie didattiche)

1. Le fattorie didattiche devono assicurare le operazioni di primo soccorso mediante una adeguata attrezzatura di pronto soccorso e almeno una figura professionale abilitata, ai sensi della normativa vigente.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di legge vigenti relative in materia.

3. Il titolare della fattoria didattica si impegna alla stipula di un'assicurazione di responsabilità civile che ricomprende anche il rischio di tossinfezione.

4. Per le fattorie didattiche senza pernottamento le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione dei pasti sono conformi a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il titolare della fattoria didattica deve preventivamente accertarsi, tramite la scheda registrazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) della presenza di bambini con eventuali intolleranze alimentari, allergie o problemi particolari. Deve inoltre segnalare opportunamente eventuali aree e attrezzature a rischio e impegnarsi al mantenimento di un adeguato livello di pulizia del centro aziendale.

Art. 6

(Accoglienza nelle fattorie didattiche)

1. L'accoglienza e le attività didattiche possono essere svolte dal titolare della fattoria didattica, da un suo coadiuvante familiare o da un suo collaboratore in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005.

2. Il numero complessivo dei partecipanti alle attività educative delle fattorie didattiche deve essere adeguato agli spazi presenti in azienda. Il rapporto operatore/utente deve garantire il facile raggiungimento degli obiettivi conoscitivi intrinseci nell'intervento educativo proposto. Le attività didattiche possono essere svolte esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:

a) un operatore ogni quindici utenti nel caso di fattorie didattiche con pernottamento o che ospitano bambini e ragazzi di età inferiore a diciotto anni;

b) un operatore ogni trenta utenti negli altri casi.

3. Il titolare della fattoria didattica fornisce agli ospiti il materiale didattico e di supporto alla visita e si impegna a raccogliere le schede di cui all'articolo 18.

Art. 7

(Personale addetto all'attività di fattoria didattica)

1. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività di fattoria didattica l'imprenditore agricolo o agrituristico e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti secon-

do tutte le tipologie contrattuali previste dalle normative vigenti in materia di lavoro.

2. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per l'impiego di operatori/animatori di fattoria didattica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della l.r. 13/2005, di operatori della rete regionale INFEA e di docenti esperti nelle attività di cui all'articolo 1 della l.r. 13/2005.

Art. 8

(Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche)

1. Il legale rappresentante dell'impresa agricola o agrituristica, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 5 della l.r. 13/2005, presenta istanza alla struttura competente della Giunta regionale, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole e/o agrituristiche.

2. All'istanza è allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa del piano delle attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le figure professionali coinvolte, l'indicazione del target di utenti, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell'attività;

b) dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegna a rispettare gli obblighi di cui alla l.r. 13/2005 e al presente regolamento;

c) fotocopia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

3. Qualora l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, nel corso dell'attività, modifichi o aggiorni le proprie caratteristiche strutturali o l'offerta didattica, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente, la quale valuta le modifiche ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'elenco o della cancellazione dallo stesso ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c).

4. Qualora la sede legale dell'impresa insista sul territorio di altre Regioni, l'iscrizione può essere effettuata in Umbria se le strutture di accoglienza sono ubicate nel suo territorio come pure la sede operativa.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 13/2005, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco regionale e predispone l'apposita modulistica che può essere ritirata presso gli uffici della struttura regionale competente oppure essere direttamente scaricata dal sito della Regione Umbria.

Art. 9

(Attività istruttoria)

1. La struttura regionale competente, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche, effettua l'istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza che può essere trasmessa in forma cartacea o in formato elettronico. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la validità della documentazione prodotta e può chiedere dichiarazioni e/o documentazione integrativa.

2. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il dirigente della struttura regionale competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente e provvede all'iscrizione dell'impresa nell'elenco regionale.

3. In caso di esito negativo dell'istruttoria il dirigente della struttura regionale competente ne dà ugualmente comunicazione al soggetto richiedente.

4. Al procedimento si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10

(Cancellazione dall'elenco)

1. La struttura regionale competente provvede alla cancellazione dall'elenco regionale delle fattorie didattiche nei seguenti casi:

- a) recesso volontario da parte del titolare dell'azienda che ne dà comunicazione alla Regione;
- b) revoca dell'autorizzazione da parte del Comune competente;
- c) verifica di non conformità ai requisiti fissati dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento.

2. Le attività di fattoria didattica cessano dal giorno successivo al verificarsi dei casi di cui al comma 1.

3. La Regione comunica la cancellazione dall'elenco regionale, delle imprese che esercitano l'attività di fattoria didattica al Comune dove l'impresa svolge l'attività didattica ed alla azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 11

(Rilascio dell'attestato di idoneità)

1. L'attestato di idoneità di cui all'articolo 6, comma 1 è rilasciato a seguito di certificazione individuale degli apprendimenti, con riferimento agli standard minimi di competenza di cui all'allegato A e secondo le linee di procedimento di cui all'allegato B, facenti parte integrante e sostanziale del presente regolamento. La certificazione è svolta a scelta del richiedente secondo le seguenti modalità:

a) certificazione diretta, a cui accede chi dispone di almeno due anni di dimostrabile esercizio dell'attività di animazione didattica in strutture umbre o di altre regioni. Ai fini di mutuo riconoscimento, accede inoltre alla certificazione chi dispone di una abilitazione professionale attinente all'esercizio delle attività proprie della fattoria didattica rilasciata da altre amministrazioni. L'eventuale certificazione parziale delle competenze determina l'automatico riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti;

b) certificazione successiva a frequenza di percorso formativo modulare, conforme agli standard minimi di cui all'allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Gli imprenditori agricoli e gli operatori agrituristici, oltre che i possessori di lauree attinenti agli insegnamenti impartiti, possono richiedere al soggetto attuatore il riconoscimento di crediti formativi rivolti alla riduzione di durata, validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza, ed applicazione di quanto disposto dalle relative norme regionali in materia.

2. Le attestazioni rilasciate in esito al percorso formativo ed al procedimento di certificazione sono redatte in conformità agli standard europei, nazionali e regionali di trasparenza e mutuo riconoscimento.

3. Gli operatori delle fattorie didattiche partecipano ad eventuali corsi di aggiornamento.

Art. 12

(Simbolo regionale)

1. Il dirigente della struttura regionale competente, sentite le organizzazioni professionali agricole e agri-

turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce con atto, le caratteristiche (forma, colore e dimensioni, materiali ed altri elementi distintivi) del simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le fattorie didattiche autorizzate.

2. Le fattorie didattiche autorizzate all'esercizio dell'attività sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento sono autorizzate all'uso del simbolo regionale.

3. Le aziende che svolgono attività di fattoria didattica sono tenute ad utilizzare il simbolo esclusivamente per le attività connesse.

Art. 13

(Autorizzazione all'esercizio di fattoria didattica)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 della l.r. 13/2005 il Comune ove ricade la sede operativa dell'impresa interessata all'esercizio dell'attività di fattoria didattica provvede al rilascio dell'autorizzazione.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione i soggetti interessati devono presentare apposita domanda allegando alla stessa la seguente documentazione:

a) iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie didattiche;

b) piano delle attività didattiche e ricreative svolte in azienda, le figure professionali coinvolte, l'indicazione del target di utenti, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell'attività;

c) attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'articolo 6, comma 1;

d) copia della domanda relativa al rilascio del certificato di agibilità o, per gli interventi per i quali non è previsto tale certificato, una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dall'intendentario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto;

e) autorizzazione del proprietario ove la domanda sia presentata dal conduttore del fondo;

f) determinazione della tariffa da praticare, riportate ai periodi di attività nell'anno solare.

3. Il Comune trasmette ogni semestre alla struttura regionale competente copia delle autorizzazioni all'esercizio della attività di fattoria didattica rilasciate con l'indicazione delle caratteristiche di ciascuna di esse, così come eventuali modifiche delle autorizzazioni.

4. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di fattoria didattica deve esporre al pubblico l'autorizzazione. Deve inoltre comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203.

5. Non può essere utilizzata la denominazione di fattoria didattica per attività esercitate da soggetti non autorizzati.

Art. 14

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Il Comune competente, nel caso di lievi carenze o difformità, formula rilievi motivati, entro trenta giorni dagli accertamenti, prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospendere l'attività.

2. Il Comune competente, nel caso di gravi carenze, irregolarità o qualora venga accertato che l'operatore di fattoria didattica abbia violato gli obblighi previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento, dispone l'immediata sospensione dell'attività, informando per iscritto l'impresa e l'azienda sanitaria locale competente per territorio, invitandola ad eliminare le difformità riscontrate, entro il termine stabilito dal Comune stesso.

3. Il Comune competente revoca l'autorizzazione con provvedimento motivato qualora accerti che l'operatore di fattoria didattica:

a) entro tre anni dalla data fissata nell'autorizzazione non abbia intrapreso l'attività, ovvero l'abbia sospesa senza giustificati motivi da almeno un anno;

b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento;

c) sia incorso nell'arco di un anno in più di tre sospensioni ai sensi del comma 2.

4. La revoca dell'autorizzazione è comunicata alla struttura regionale competente ed alla azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 15

(Soggetti che non possono esercitare l'attività di fattoria didattica)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), non possono esercitare l'attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione, degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

Art. 16

(Aziende agrituristiche)

1. Per le aziende agrituristiche riconosciute come fattorie didattiche, le deroghe di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 13/2005, da esercitare sui locali già adibiti ad attività agrituristica ovvero su ulteriori locali a disposizione del fondo, sono consentite nell'autorizzazione per l'esercizio di fattoria didattica, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'azienda agrituristica riconosciuta come fattoria didattica ed autorizzata all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 13/2005 comunica di volta in volta al Comune territorialmente competente, almeno sette giorni prima dell'accoglienza, l'inizio e la fine di ogni periodo di esercizio delle deroghe.

Art. 17

(Attestato di qualità)

1. La struttura regionale competente, sentita la commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, rilascia un attestato di qualità alle fattorie didattiche iscritte nell'elenco regionale e auto-

izzate all'esercizio di tale attività che dimostrino una cura particolare dal punto di vista dello sviluppo sostenibile relativamente ai seguenti temi:

a) fonti di energia rinnovabili;

b) ciclo dell'acqua;

c) natura e biodiversità, funzionamento degli ecosistemi terrestri ed interazioni tra questi ultimi e l'attività umana;

d) ambiente e salute;

e) uso sostenibile delle risorse naturali e rifiuti.

Art. 18

(Schede di rilevamento)

1. Il dirigente regionale competente predisponde:

a) la scheda di valutazione concernente il rilevamento delle classi accolte;

b) la scheda concernente la valutazione dei docenti sulle attività svolte;

c) la scheda di registrazione delle classi/gruppi in visita.

2. Nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2, comma 4 la valutazione dell'efficacia delle attività didattiche viene effettuata con il sistema di controllo della qualità della rete regionale INFEA.

3. Le schede di cui al comma 1 sono trasmesse, semestralmente dal titolare delle aziende agricole o agrituristiche, alla struttura regionale competente.

Art. 19

(Norma transitoria)

1. Nei primi diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'accoglienza e le attività didattiche, fermo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, possono essere svolte purché almeno un operatore sia in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 6, comma 1 e coadiuvato dai propri familiari o da personale dipendente.

2. Le istanze di cui all'articolo 9, comma 1, sono presentate alla struttura regionale competente esclusivamente in forma cartacea, sino all'applicazione, da parte della Regione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 20

(Vigilanza e controllo)

1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento, la struttura competente della Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 8.

2. Nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti di cui al comma 1, la Regione invita l'impresa a rimuovere le difformità riscontrate, pena la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 10.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 14 ottobre 2008

LORENZETTI

Allegato A

Operatore della fattoria didattica

Standard minimi di competenza

• Denominazione del profilo

Operatore della fattoria didattica.

• Definizione

E' operatore della fattoria didattica colui che si occupa di organizzare e svolgere attività didattiche e divulgative, ed eventualmente organizzare la somministrazione di cibi e bevande, costituiti da prodotti biologici, tipici e tradizionali, a favore di bambini, ragazzi di tutte le età e adulti, allo scopo di valorizzare la cultura agricola e rurale, educare ad un consumo alimentare consapevole e rispettare l'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile.

• Livello

Decisione del Consiglio del 16/07/85: livello 2

Inquadramento EQF: Livello IIIa

• Riferimento a codici di classificazioni

Codici ISTAT CP 2001:

1.2.1.1 – *Imprenditori e amministratori di aziende private nell'agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca*

1.3.1.1 – *Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell'agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca*

6.4.1 – *Agricoltori e operai agricoli specializzati*

6.4.2 – *Allevatori e operai specializzati nella zootecnia*

6.4.3 – *Allevatori e agricoltori*

• Figure/profili professionali contigui

Repertorio delle professioni ISFOL:

Profili contigui presenti in repertori professionali di altre regioni: *operatore agriturismo* (Valle d'Aosta); *operatore agriturismo* (Toscana).

• Area/settore economico di attività

Area professionale del repertorio: Agricoltura

Codici ATECO 2002:

01.1 *Coltivazioni agricole; orticoltura; floricultura*

01.2 *Allevamento di animali*

01.3 *Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)*

02.01.2 *Silvicoltura*

55.23.5 *Agriturismo*

• Caratteristiche del contesto in cui tipicamente la figura/il profilo opera

Il contesto di lavoro è in senso stretto l'azienda agricola e, in senso ampio, il territorio nel suo insieme. L'operatore si trova prevalentemente a contatto con gruppi di studenti, ma anche con

pubblici adulti: esso deve pertanto saper intrattenere relazioni con utenti di ogni età ed insegnanti, adottando stili di comunicazione differenziati, ma in ogni caso di tipo didattico.

• **Condizioni di accesso all'esercizio della professione**

Le prestazioni di servizio dell'operatore della fattoria didattica sono definite, per lo specifico della Regione Umbria, dall'art. 7 del Regolamento attuativo della legge regionale n. 13/05.

Attività proprie del profilo professionale

<i>Attività</i>	<i>Contenuti</i>
Definire le caratteristiche dell'offerta della fattoria didattica	<ul style="list-style-type: none"> • Osservare e rilevare le tendenze e le richieste del mercato di riferimento. Osservare ed analizzare le caratteristiche del territorio, in particolare le risorse ambientali e naturalistiche. • Definire le caratteristiche del servizio in relazione a quanto rilevato nell'analisi del mercato, alle caratteristiche aziendali, alle risorse e alle dotazioni strutturali disponibili, alle risorse ambientali e naturalistiche del contesto territoriale di riferimento.
Gestire e promuovere la fattoria didattica	<ul style="list-style-type: none"> • Gestire la fattoria didattica, dal punto di vista organizzativo e nel rispetto della normativa vigente, al fine di definire, sviluppare e seguire le attività della fattoria. • Promuovere la fattoria didattica attraverso l'utilizzo delle tecniche opportune.
Organizzare la ricettività in termini di preparazione e di dotazione dei locali e degli spazi comuni	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscere i requisiti strutturali e di dotazione minimi obbligatori ed eventualmente collaborare all'allestimento e all'organizzazione degli spazi interni ed esterni destinati alle attività didattiche, al fine di rendere gli ambienti accoglienti, caratteristici e fruibili dal punto di vista delle attività da svolgere.
Gestire la relazione con il cliente	<ul style="list-style-type: none"> • Gestire la relazione con le diverse tipologie di cliente, dal momento del primo contatto (telefonico, scritto, etc.), alla prenotazione, all'accoglienza, al soggiorno, fino al momento della partenza.
Progettare ed organizzare attività didattiche	<ul style="list-style-type: none"> • Progettare ed organizzare, attività didattiche, ricreative, escursionistiche, culturali, etc. finalizzate alla migliore fruizione ed alla conoscenza della vita agricola e del territorio, modulate sulle diverse aspettative e tipologie di cliente e sulle caratteristiche dell'ambiente di riferimento, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ progettare attività/percorsi didattici, divulgativi, educativi e formativi all'interno dell'azienda agricola anche rapportandosi con i referenti delle istituzioni scolastiche, laddove i visitatori siano scolaresche, o con i referenti dei gruppi di visitatori laddove esistenti; ▪ studiare e realizzare materiale didattico di supporto.
Condurre le attività didattiche	<ul style="list-style-type: none"> • Condurre il percorso didattico utilizzando modalità di comunicazione adeguate. • Promuovere e valorizzare la cultura agricola, il territorio, nonché i prodotti agricoli aziendali, attraverso le attività progettate compresi eventuali percorsi di educazione alimentare.
Organizzare ed erogare eventuali servizi di ristorazione/degustazione di prodotti aziendali e tipici	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscere ed eventualmente organizzare ed erogare il servizio di ristorazione, valorizzando i prodotti aziendali, la cucina e i prodotti del territorio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ conoscere e/o definire/scegliere, in collaborazione con le persone preposte, i prodotti da utilizzare nei piatti e nelle degustazioni; ▪ conoscere e/o concordare, con le persone preposte, ricette, piatti e degustazioni utilizzando al meglio i prodotti aziendali al fine di valorizzare la cucina tradizionale.

Prevenire i rischi e gestire il primo soccorso	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenire i rischi derivanti dal contesto o relativi a particolari tipologie di visitatori (es. bambini). • Garantire le condizioni di igiene in conformità alle norme applicabili. • Gestire il primo soccorso, in caso di incidente o malore da parte di uno o più clienti, finalizzato al contenimento del danno, organizzare il soccorso con i servizi competenti e disponibili sul territorio.
--	---

Standard minimi di competenza

<i>Macro processo</i>	<i>Unità Professionali</i>
Definire obiettivi e risorse	UC “Gestire l’attività professionale di operatore della fattoria didattica” UC “Sviluppare e promuovere l’offerta della fattoria didattica”
Gestire il sistema cliente	UC “Gestire la comunicazione e la relazione con i clienti della fattoria didattica”
Produrre beni/ Erogare servizi	UC “Progettare ed erogare i percorsi didattici” UC “Valorizzare i prodotti aziendali, la cucina ed i prodotti del territorio”
Gestire i fattori produttivi	UC “Organizzare spazi e risorse della fattoria didattica” UC “Conoscere, rispettare e mantenere le condizioni di igiene e sicurezza. Prevenire i rischi” UC “Valutare e migliorare la qualità del servizio di fattoria didattica”

Unità di Competenza

“Gestire l’attività professionale di operatore della fattoria didattica”

Risultato generale atteso

- Assumere ed esercitare un comportamento coerente con l’esercizio di attività di prestazione professionale relativamente agli aspetti normativi, deontologici, di promozione sul mercato e contrattuali.

Abilità

- **Comprendere e gestire gli aspetti contrattuali e fiscali di una prestazione professionale resa in forma di lavoro dipendente o autonomo.**
 - Identificare gli aspetti contrattuali della prestazione professionale al fine di verificare l’applicabilità e la correttezza del contratto in rapporto al tipo di prestazione lavorativa richiesta e di comprendere gli adempimenti necessari al corretto esercizio di un contratto di lavoro autonomo.
- **Comprendere e gestire gli aspetti normativi, deontologici e organizzativi propri della prestazione professionale dell’operatore della fattoria didattica.**
 - Conoscere, gestire ed applicare gli adempimenti relativi all’acquisizione di idoneità, gli aspetti normativi, deontologici e organizzativi propri della prestazione professionale.
 - Conoscere le disposizioni in materia di segnaletica e di simbologia così come normate dalla legge regionale (art. 8 L.R. n.13/05 e Regolamento attuativo).
 - Verificare l’effettiva continuità nell’applicazione delle disposizioni di accesso alle persone disabili e l’effettiva possibilità di fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività di fattoria didattica.

Conoscenze minime

- Elementi applicabili di diritto del lavoro, con particolare riferimento alle caratteristiche delle più frequenti tipologie di contratto di lavoro dipendente, atipico ed autonomo.
- Principi relativi alla responsabilità civile e penale dei prestatori.
- Elementi di normativa fiscale, con particolare riferimento all’esercizio di lavoro autonomo.
- Leggi e norme legate all’acquisizione di idoneità ed al suo mantenimento nel tempo, con riferimento alla Regione Umbria.
- Responsabilità civile e penale legata all’esercizio della professione. Aspetti etici e deontologici.
- Aspetti contrattualistici e fiscali. Obblighi di tenuta contabile, in ragione delle diverse possibili forme di esercizio.

Unità di Competenza

“Sviluppare e promuovere l’offerta della fattoria didattica”

Risultato generale atteso

- Definire – in relazione alle richieste del mercato, al territorio di riferimento, alle risorse e alle dotazioni strutturali disponibili – le caratteristiche dell’offerta di fattoria didattica e le relative modalità di promozione.

Abilità

- **Definire le caratteristiche dell’offerta della fattoria didattica attraverso l’osservazione e l’analisi del mercato, del territorio e della azienda agricola di riferimento.**
 - Osservare e rilevare le tendenze e le richieste del mercato. Analizzare il territorio e coglierne gli aspetti educativi.
 - Definire le caratteristiche dell’offerta in relazione a quanto rilevato nell’analisi del mercato, alle caratteristiche aziendali, alle risorse e alle dotazioni strutturali disponibili nonché alle risorse ambientali e naturalistiche del contesto territoriale di riferimento.
 - Porre attenzione ai cambiamenti del mercato di riferimento al fine di aggiornarsi continuamente.
- **Interagire con i soggetti del territorio in una logica di integrazione e sviluppo.**
 - Relazionarsi ed interagire con amministratori locali e soggetti delegati alla pianificazione del territorio; gestire rapporti interpersonali a monte, in itinere e a valle del processo produttivo (fornitori, clienti, soggetti del territorio).
- **Promuovere la fattoria didattica.**
 - Sviluppare strategie e tecniche promozionali dei servizi di fattoria didattica e metterle in atto (es. promozione in contesti fieristici, gestione di un sito web, etc.).

Conoscenze minime

- Modalità di analisi del mercato verso cui rivolgere la propria offerta di servizi professionali di operatore della fattoria didattica e strategia della promozione e commercializzazione delle proprie prestazioni professionali.
- Principi di marketing turistico e territoriale.
- Contesto geografico, naturalistico (es. fondamenti sugli aspetti botanici, zoologici ed ecologici del territorio) e antropico del territorio (attività umane legate alla specificità del territorio: agricoltura, allevamento, artigianato, enogastronomia, etc.).
- Rapporti tra attività agricola e fattoria didattica.
- Pricing: gestione delle tariffe.
- Canali e strategie promozionali e di commercializzazione del servizio.
- Software applicativi e internet per la gestione degli aspetti di comunicazione, promozione e commercializzazione.

Unità di Competenza**“Gestire la comunicazione e la relazione con i clienti della fattoria didattica”****Risultato generale atteso**

- Adottare stili di comunicazione orientati principalmente ad instaurare una relazione con pubblici di ogni età, utili a svolgere attività di tipo divulgativo, formativo ed educativo, operativo.

Abilità

- **Utilizzare strategie di comunicazione in funzione delle diverse tipologie di clienti e delle attività da svolgere**
 - Distinguere le principali strategie di comunicazione, orientate in particolare a catturare l'attenzione e a coinvolgere attivamente un particolare target di interlocutori.
 - Utilizzare codici e modalità di interazione diversi, in funzione dell'età.
- **Adottare stili di comportamento improntati alla cordialità e alla cortesia.**
 - Adottare stili di comportamento improntati alla cordialità e alla cortesia e, in caso di eventi imprevisti, adottare un comportamento caratterizzato da autocontrollo e da assunzione di responsabilità.

Conoscenze minime

- Modelli teorici di comunicazione.
- Fondamentali psicologici utili alla comprensione delle dinamiche relazionali verso le differenti tipologie di cliente.

Unità di Competenza **“Progettare ed erogare i percorsi didattici”**

Risultato generale atteso

- Progettare, organizzare ed erogare l'attività didattica, in coerenza con le caratteristiche dei visitatori e gli obiettivi di valorizzazione della cultura agricola, dello sviluppo sostenibile e dell'educazione alimentare.

Abilità

- **Progettare ed organizzare attività didattiche, predisponendo percorsi in funzione dell'età dei destinatari, ponendo particolare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile.**
 - Reperire informazioni rispetto al gruppo da ospitare, in modo da tarare la progettazione del percorso didattico.
 - Utilizzare tecniche di progettazione e organizzazione di attività didattiche, puntando in particolare su filiere di prodotto agricolo e su modalità di produzione in armonia con l'ambiente. Elaborare i percorsi didattici individuando e valorizzando le risorse interne all'azienda (coltivazioni, allevamenti, spazi naturali, spazi organizzati).
- **Predisporre materiali didattici di supporto e di accompagnamento.**
 - Utilizzare i principali programmi di elaborazione testi per la predisposizione dei programmi e del materiale didattico di supporto, da consegnare ai visitatori.
- **Condurre attività didattiche e ricreative sulla base delle caratteristiche dei visitatori**
 - Individuare le caratteristiche di composizione del gruppo, per ritrarre, se necessario, le modalità di conduzione dell'attività didattica rispetto al percorso progettato (es. accertarsi della possibile presenza di visitatori con particolari allergie o altre problematiche).
 - Erogare le attività didattiche, secondo quanto definito in sede di progettazione.

Conoscenze minime

- Principi teorici e saperi pratici sui cicli biologici e sulle tecnologie in uso nell'azienda agricola.
- Principi di educazione alimentare.
- Principi relativi allo sviluppo sostenibile, inclusa legge regionale sugli organismi geneticamente modificati
- Tecniche di animazione nelle fattorie didattiche e di conduzione di laboratori.
- Metodologie e tecniche di progettazione ed organizzazione di attività didattiche.
- Tecniche di redazione di un percorso (studio e utilizzo di fattore tempo, fattore spazio, risorse e servizi disponibili, etc.).
- Tecniche di predisposizione di laboratori.
- Software applicativi per la redazione di testi e materiali didattici.

Unità di Competenza

“Valorizzare i prodotti aziendali, la cucina ed i prodotti del territorio”

Risultato generale atteso

- Valorizzare i prodotti aziendali, la cucina ed i prodotti del territorio, attraverso l'organizzazione del servizio di ristorazione/degustazione.

Abilità

- **Conoscere e proporre ricette, piatti e degustazioni tradizionali e tipiche, al fine di valorizzare la cucina tradizionale.**
 - Conoscere e scegliere, con le persone preposte, ricette, piatti e degustazioni tradizionali e tipiche, utilizzando al meglio i prodotti aziendali e locali.

Conoscenze minime

- Prodotti tradizionali e locali e loro elaborazione in menù: caratteristiche organolettiche e nutrizionali, conoscenze di base di trasformazione e conservazione, tipiche preparazioni alimentari derivate (ricette).
- Marchi DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG; prodotti compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
- Tecniche base di degustazione.

Unità di Competenza
“Organizzare spazi e risorse della fattoria didattica”

Risultato generale atteso

• Conoscere i requisiti strutturali e di dotazione minimi obbligatori ed eventualmente collaborare all’allestimento e all’organizzazione degli spazi interni ed esterni destinati alle attività didattiche, al fine di rendere gli ambienti accoglienti, caratteristici e fruibili dal punto di vista delle attività da svolgere.

Abilità minime

• **Organizzare l’accoglienza, nel rispetto dei requisiti normativi regionali, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi didattici.**

- Accogliere un numero di visitatori, in relazione agli spazi aziendali ed agli operatori presenti in azienda nel rispetto dei requisiti normativi regionali (art. 6 del Regolamento attuativo della L.R. n.13/05) ed al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del percorso didattico.

Conoscenze minime

- Allestimento degli spazi nelle fattorie didattiche.
- Ottimizzazione delle dotazioni dell’impresa agricola in funzione della fattoria didattica.

Unità di Competenza

“Conoscere, rispettare e mantenere le condizioni di igiene e sicurezza. Prevenire i rischi”

Risultato generale atteso

• Conoscere, rispettare e far rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità. Riconoscere e prevenire pericoli tipici dell'attività didattica. Ove del caso, organizzare nel minor tempo possibile il soccorso con i servizi competenti, adottando un comportamento caratterizzato da forte autocontrollo.

Abilità

• Rispettare le norme in materia di igiene degli alimenti

- Conoscere ed identificare le principali tipologie di intossicazione alimentare ed individuarne le possibili cause e fonti di rischio e contaminazione.
- Conoscere le procedure volte a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie adeguate al trattamento ed alla manipolazione degli alimenti.

• Prevenire e ridurre il rischio professionale ed ambientale

- Adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione del rischio professionale, ambientale.
- Adottare comportamenti per la prevenzione degli incendi, del rischio elettrico e del gas.

• Riconoscere e prevenire pericoli tipici

- Prevedere o prevenire i pericoli tipici di particolari contesti (es. campagna, particolari condizioni atmosferiche, etc.) o rischi legati a particolari tipologie di cliente (in particolare bambini, anziani, diversamente abili).

• Gestire il primo soccorso

- Organizzare il soccorso con i servizi competenti e disponibili sul territorio.

Conoscenze minime

- D.G.R. n. 613 del 23/04/2007 “Sicurezza alimentare Regione Umbria - Linee di indirizzo vincolanti per l'applicazione del Regolamento comunitario n. 852/04 e procedure operative” e sue modificazioni, tenute in conto le specificità di settore.
- Normativa relativa a sicurezza sul lavoro e antinfortunistica - Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue modificazioni. Fattori di rischio professionale ed ambientale. Elementi di messa in sicurezza degli ambienti e dei materiali e di diminuzione del rischio.
- Pericoli e rischi legati al contesto ed alle tipologie di visitatori.
- Il sistema regionale di soccorso organizzato.
- Aspetti assicurativi inerenti la responsabilità civile.

Unità di Competenza
“Valutare e migliorare la qualità del servizio di fattoria didattica”

Risultato generale atteso

- Valutare la qualità del servizio di fattoria didattica in termini di efficacia e di percezione del beneficiario, individuando le eventuali criticità. Definire le eventuali azioni di miglioramento.

Abilità

- **Valutare la qualità del servizio erogato in termini di efficacia e di percezione del beneficiario, individuando le eventuali criticità e definendo opportune azioni di miglioramento.**

- Definire modelli di valutazione della qualità erogata e della qualità percepita da parte dei beneficiari.
- Raccogliere le informazioni ed analizzarle in coerenza con il metodo scelto, individuando i presumibili fattori che hanno eventualmente causato esiti inferiori alle attese.
- Definire le eventuali modifiche ed integrazioni ai servizi offerti.

Conoscenze minime

- Aspetti di gestione della qualità nell'erogazione di un servizio.
- Modalità di valutazione della qualità di un servizio.

Allegato B

Linee di procedimento della certificazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai richiedenti l' idoneità alle attività di fattoria didattica

Art. 1

Principi e campo applicativo

1. Le linee di procedimento di seguito esposte sono esclusivamente applicabili alla certificazione degli apprendimenti maturati dai richiedenti l' idoneità all' esercizio dell' attività di fattoria didattica, con riferimento agli standard minimi di competenza di cui all' allegato A, richiamato al comma 1 dell' art. 11 del Regolamento attuativo della legge regionale n. 13/2005 “Norme per la disciplina delle fattorie didattiche”.
2. La certificazione degli apprendimenti è svolta sulla base di una fra le seguenti modalità, equivalenti ai fini del valore del procedimento e scelta dall' interessato:
 - a) in modo diretto, con riferimento all' insieme degli apprendimenti formali, non formali ed informali da esso maturati nel corso della propria vita. Esercita l' accesso a questa modalità chi dispone di almeno due anni di dimostrabile esercizio dell' attività di animazione didattica in strutture umbre o di altre regioni;
 - b) al termine del percorso formativo standard di cui alla lettera b), comma 1 dell' art. 11 del Regolamento attuativo.
3. La certificazione può essere integrale o parziale, riferendosi in questo secondo caso ad una o più unità di competenza (UC) costituenti lo standard minimo di cui al richiamato allegato A.
4. Le linee di procedimento costituiscono il riferimento vincolante per la definizione delle disposizioni attuative effettuata con successivi provvedimenti dirigenziali congiunti fra i Servizi regionali “Interventi per il Territorio Rurale” e “Istruzione”, in coerenza con la normativa generale vigente.

Art. 2

Procedimento di certificazione diretta

1. Il procedimento di certificazione diretta degli apprendimenti di cui all' art. 1, comma 2 lettera a) è avviato a richiesta dell' interessato, mediante presentazione di dossier conforme agli standard documentali all' uopo definiti, contenenti gli elementi di seguito elencati:
 - generalità del richiedente;
 - curriculum vitae specifico, sottoscritto in originale e aggiornato alla data di richiesta, nel quale vengano analiticamente esposte le attività di animazione didattica svolte, oltre ad ogni altra esperienza ritenuta utile dal richiedente ai fini della dimostrazione delle proprie competenze;
 - copia delle evidenze a supporto della dimostrazione dell' effettivo svolgimento delle attività di animazione, oltre che del possesso delle competenze di cui allo standard minimo richiamato all' art. 1. Si intende per evidenza ogni documento – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attestati di partecipazione ad attività formative, contratti di lavoro, materiali prodotti nell' ambito di attività professionali o personali – chiaramente riferibile al richiedente;
 - sottoscrizione delle clausole di assunzione di responsabilità.

2. La Commissione di certificazione di cui all'art. 4 procede ad audizione del richiedente, rivolta alla presentazione motivata del curriculum vitae e delle evidenze, in modo funzionale alla loro valutazione in termini di pertinenza e significatività. Sulla base degli elementi raccolti, la Commissione formula per iscritto il proprio giudizio in merito alla certificazione degli apprendimenti, che comunica al richiedente accompagnandolo, in caso di certificazione parziale, da indicazioni non vincolanti circa le modalità di completamento del procedimento.

Art. 3

Procedimento di certificazione conclusiva di percorso formativo

1. Il procedimento di certificazione diretta degli apprendimenti di cui all'art. 1, comma 2 è automaticamente avviato a seguito di iscrizione dell'interessato al percorso formativo di abilitazione di cui alla lettera b), comma 1 dell'art.11 del Regolamento attuativo.

2. Al termine del percorso formativo la Commissione di certificazione di cui all'art. 4 procede ad esame degli apprendimenti maturati dal richiedente, attraverso colloquio rivolto alla valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite, integrato dall'esame degli esiti della valutazione didattica e dell'eventuale riconoscimento dei crediti formativi, sulla base della documentazione fornita dal soggetto attuatore il percorso. Sulla base degli elementi raccolti, la Commissione formula per iscritto il proprio giudizio in merito alla certificazione degli apprendimenti, che comunica al richiedente accompagnandolo, in caso di certificazione parziale, da indicazioni non vincolanti circa le modalità di completamento del procedimento.

Art. 4

Commissione di certificazione

1. La Commissione di certificazione ha natura pubblica ed è costituita con atto congiunto fra i Servizi regionali "Istruzione" e "Interventi per il Territorio Rurale". La Commissione è composta da 5 membri:

- un rappresentante del Servizio regionale "Interventi per il Territorio Rurale", che svolge anche funzione di Presidente;
- un rappresentante del Servizio regionale "Istruzione", con funzioni di segretario e garante della correttezza metodologica del procedimento di certificazione;
- tre esperti dell'ambito professionale oggetto di certificazione, designati su proposta delle associazioni di rappresentanza datoriale del settore maggiormente significative nella regione.

2. La Commissione definisce le proprie modalità operative nel rispetto delle presenti linee di procedimento e verbalizza le proprie attività, nel rispetto dei principi di tracciabilità delle decisioni assunte.

3. Il Servizio regionale "Istruzione", di concerto con il Servizio regionale "Interventi per il Territorio Rurale", provvede al rilascio dell'attestazione finale del procedimento, in conformità al repertorio regionale delle certificazioni ed alle norme di trasparenza e mutuo riconoscimento applicabili.

Art. 5*Valore delle certificazioni rilasciate*

1. La certificazione completa, ovvero riferita all'intero insieme delle unità di competenza costituenti lo standard minimo di cui al già richiamato allegato A, attesta l'idoneità di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2005.
2. Le certificazioni parziali, ovvero riferite alle singole unità di competenza costituenti lo standard minimo di cui al già richiamato allegato A, concorrono per capitalizzazione all'acquisizione della certificazione completa, assumendo inoltre il valore di credito a priori nella frequenza del percorso formativo standard di abilitazione.
3. Le certificazioni rilasciate decadono in tutti i loro effetti in caso di accertamento, anche successivo al procedimento, di irregolarità nelle evidenze presentate e/o di violazione delle clausole di responsabilità.

Allegato C – Standard minimo di percorso formativo

Operatore della fattoria didattica

Canale di offerta formativa: Percorso formativo obbligatorio per l'acquisizione di idoneità (l.r. n. 13/2005 e art. 11 Regolamento attuativo).
Durata minima del percorso: 90 ore.

Articolazione minima del percorso formativo

	Unità Formative/Moduli/Segmenti	Obiettivi	Prescrizioni	
			Durata minima	Note alla progettazione
1	UFC “Gestire l'attività di fattoria didattica”	UC “Gestire l'attività professionale di operatore della fattoria didattica”	10	I contenuti specificamente legati alla gestione dell'attività di fattoria didattica non possono essere oggetto di riconoscimento di crediti formativi
2	UFC “Gestire il sistema cliente della fattoria didattica”	UC “Sviluppare e promuovere l'offerta della fattoria didattica”	20	
		UC “Gestire la comunicazione e la relazione con i clienti della fattoria didattica”		
3	UFC “Realizzare i servizi valorizzando il territorio e i prodotti locali”	UC “Progettare ed erogare i percorsi didattici”	40	E' obbligatoria l'adozione di metodologie didattiche attive, che prevedano la realizzazione di un <i>project work</i> individuale, rivolto allo sviluppo di un progetto operativo di fattoria didattica. Parte dell'attività di aula può essere realizzata anche sotto forma di supporto individuale alla redazione del progetto.
		UC “Valorizzare i prodotti aziendali, la cucina ed i prodotti del territorio”		
4	UFC “Gestire i fattori produttivi in sicurezza e qualità”	UC “Organizzare spazi e risorse della fattoria didattica”	20	
		UC “Conoscere, rispettare e mantenere le condizioni di igiene e sicurezza. Prevenire i rischi”		
		UC “Valutare e migliorare la qualità del servizio di fattoria didattica”		

Requisiti in ingresso al percorso: nessuno.

Regolamento regionale:

— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Liviantoni, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 18 giugno 2008, deliberazione n. 690;

— trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 giugno 2008, per il successivo iter;

— assegnato alla II Commissione consiliare permanente «Attività economiche e governo del territorio», per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 26 giugno 2008;

— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 22 settembre 2008, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta e attività giuridico-legislative - Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE*Nota al titolo del regolamento:*

La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13, recante «Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8», è pubblicata nel *B.U.R.* 16 marzo 2005, n. 12.

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (si veda la nota al titolo del regolamento) è il seguente:

«Art. 11. — *Ulteriori disposizioni.* — 1. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge con particolare riguardo alle strutture che offrono ospitalità ai disabili.»

Nota all'art. 2, commi 1 e 2:

Il testo degli artt. 2 e 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (si veda la nota al titolo del regolamento) è il seguente:

«Art. 2. — *Attività.* — 1. Le fattorie didattiche offrono all'utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, incentrati sulla conoscenza dell'agricoltura, dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile.

2. Offrono inoltre percorsi finalizzati alla conoscenza del territorio, di interesse enogastronomico e di educazione alimentare per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto millenario fra l'uomo e l'ambiente.

«Art. 3. — *Requisiti delle fattorie didattiche.* — 1. Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e dotate di tutti gli strumenti e strutture necessarie per ricevere i partecipanti alle attività didattiche culturali e ricreative esercitate, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza sanciti dalle leggi vigenti in ma-

teria, con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 e alla legge regionale 20 agosto 2001, n. 21.

2. Il titolare deve concordare, prima della visita, con gli insegnanti e/o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento e di preparazione dei pasti, la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

3. Le fattorie didattiche devono garantire una struttura ricettiva adeguata ad ospitare le scolaresche in proporzione al numero dei partecipanti, alla durata della permanenza in azienda, alle strutture in dotazione all'azienda agricola e al numero di operatori presenti in azienda. Devono inoltre assicurare la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati con arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, locali adibiti a sala ristoro e/o per il consumo di colazioni o merende al sacco, idonea viabilità e parcheggi per il transito dei mezzi di trasporto.

4. Le fattorie didattiche che prevedono esclusivamente l'ospitalità nell'arco di un'unica giornata senza pernottamento non hanno l'obbligo di dotarsi di strutture per l'alloggio.

5. Le aziende agrituristiche riconosciute come fattorie didattiche ai sensi della presente legge, oltre alla deroga prevista all'articolo 3, comma 11, della L.R. n. 28/1997 riferita al numero di posti a sedere per la somministrazione pasti, possono anche derogare dal limite di capacità ricettiva massima di trenta posti letto previsto all'articolo 3, comma 10, della L.R. n. 28/1997 esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali e ricreative previste dalla presente legge.»

Nota all'art. 4, comma 4:

La legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, recante «Legislazione turistica regionale», è pubblicata nel *B.U.R.* 29 dicembre 2006, n. 60.

Nota all'art. 5, comma 4:

Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, recante «Disciplina delle attività agrituristiche» (pubblicata nel *B.U.R.* 20 agosto 1997, n. 39), è il seguente:

«Art. 7. — *Norme igienico-sanitarie.* — *Omissis.* —

2. Qualora l'azienda agrituristica somministri pasti e bevande esclusivamente alle persone alloggiate, le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione dei pasti possono essere le stesse che sono previste per una cucina di civile abitazione purché adeguate al numero degli alloggiati.

Omissis.»

Nota all'art. 6, comma 1:

Il testo dell'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (si veda la nota al titolo del regolamento) è il seguente:

«Art. 4. — *Formazione degli operatori.* — 1. La Regione anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole e/o agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, istituisce corsi di formazione di operatore di fattoria didattica e di aggiornamento per imprenditori agricoli e operatori agrituristiche che intendono attivare nelle loro aziende una fattoria didattica.

2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e al termine del corso ai partecipanti viene rilasciato un attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica.

3. Sono esonerati dalla partecipazione ai corsi coloro che dimostrano di aver esercitato l'attività di animazione didattica per almeno due anni in strutture regionali umbre o di altre regioni.»

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 230-bis del Codice Civile:

«**230-bis.** — *Impresa familiare.* — Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condi-

zione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [c.c. 316].

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intransferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [disp. att. c.c. 38].

In caso di divisione ereditaria [c.c. 713] o di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.»

— Per il testo dell'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 si veda la nota all'art. 6, comma 1.

— Il testo dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (si veda la nota al titolo del regolamento) è il seguente:

«Art. 1. — *Finalità e oggetto.* — 1. Con la presente legge la Regione Umbria in armonia con il proprio Statuto e con riferimento alla legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e alla legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 e nel rispetto del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola, promuove la realizzazione di fattorie didattiche allo scopo di riavvicinare i cittadini ed in particolare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole e agrituristiche, singole o associate, come definite ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 che si impegnano a svolgere oltre alle attività tradizionali, attività didattiche, culturali e ricreative per la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali, per educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile.»

Nota all'art. 8, commi 1, 2 lett. b) e 5:

Il testo dell'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (si veda la nota al titolo del regolamento) è il seguente:

«Art. 5. — *Elenco regionale.* — 1. È istituito presso la Giunta regionale Servizio bonifica e miglioramenti fondiari l'elenco regionale delle fattorie didattiche. Le aziende agricole e/o agrituristiche in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 e che intendono essere iscritte nell'elenco regionale devono farne richiesta alla Giunta regionale anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole, allegando una relazione illustrativa del piano delle attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell'attività.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale, e predisporre l'apposita modulistica.

3. Alle fattorie didattiche iscritte nell'elenco regionale e autorizzate all'esercizio di tale attività viene rilasciato un attestato di qualità qualora dimostrino una cura particolare dal punto di vista dello sviluppo sostenibile con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, sentita la commissione di cui all'articolo 8 della L.R. n. 28/1997.»

Nota all'art. 9, comma 4:

La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.

Nota all'art. 10, comma 1, lett. c):

Per la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 12, comma 2:

Per la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 13, commi 1 e 4:

Il testo dell'art. 7 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (si veda la nota al titolo del regolamento) è il seguente:

«Art. 7. — *Autorizzazioni.* — 1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività delle fattorie didattiche è rilasciata dal Comune ove ha sede l'azienda interessata in armonia con le disposizioni previste dalla presente legge e in relazione all'attività svolta e ai servizi offerti secondo le disposizioni vigenti in materia di ricezione e ospitalità rurale così come definite dalla legge e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 11.

2. L'autorizzazione viene rilasciata qualora il titolare della fattoria didattica, un suo coadiuvante familiare o collaboratore sia in possesso dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'articolo 4, comma 2, o dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 3.»

Il decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», pubblicato nella G.U. 1 aprile 1995, n. 77, è stato convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203 (in G.U. 30 maggio 1995, n. 124).

Nota all'art. 14, commi 2 e 3, lett. b):

Per la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 si veda la nota al titolo del regolamento.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante «Disciplina amministrativa» (pubblicata nella G.U. 16 marzo 2006, n. 63):

«6. — *Disciplina amministrativa.* — 1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso (*).

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto pro-

pria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge (*).».

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (*Gazz. Uff.* 17 ottobre 2007, n. 40 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità dell'art. 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f), dell'art. 5, commi 4 e 5, dell'art. 6, commi 2 e 3, dell'art. 8; b) l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, nella parte in cui, nell'istituire l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni; c) l'illegittimità dell'art. 14, comma 2, nella parte in cui si riferisce alle norme di cui al capo a).

— Si riporta il testo degli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale:

«**442.** — *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.* — Chiunque, senza essere concorso nei reati previsti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [c.p. 28, 448, 516].

444. — *Commercio di sostanze alimentari nocive.* — Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51 [c.p. 28, 29].

La pena è diminuita [c.p. 65] se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve [c.p. 448, 516].

513. — *Turbata libertà dell'industria o del commercio.* — Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508].

515. — *Frode nell'esercizio del commercio.* — Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29].

517. — *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.* — Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474].».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», è pubblicata nella *G.U.* 31 dicembre 1956, n. 327.

Nota all'art. 16:

Per il testo dell'art. 3, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 si veda la nota all'art. 2, commi 1 e 2.

Nota all'art. 17:

Il testo dell'art. 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (si veda la nota all'art. 5, comma 4), è il seguente:

«**Art. 8.** — *Elenco degli operatori - Commissione regionale per l'agriturismo.* — 1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo.

2. L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della stessa.

3. La commissione dura in carica 5 anni.

4. La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed è costituita:

a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede:

b) da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante nella materia dell'agricoltura e da due del turismo;

c) da un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale.

5. Spetta alla commissione la valutazione dell'idoneità dell'azienda agricola all'esercizio dell'attività agrituristica, la determinazione del tempo massimo per lo svolgimento dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola sulla base delle tabelle di conversione previste all'art. 6 e la verifica circa l'idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4, dell'art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

6. La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l'istruttoria delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante nella materia dell'agricoltura.

7. Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta.

8. La commissione provvede d'ufficio, ogni tre anni, alla revisione dell'elenco al fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli operatori iscritti.

9. Il mancato inizio dell'attività entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale di cui al comma 1.».

Nota all'art. 19, comma 2:

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nel *S.O.* alla *G.U.* 16 maggio 2005, n. 112.

Nota all'art. 20, comma 1:

Per la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 si veda la nota al titolo del regolamento.